



CITTA' DI MELISSANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AUTORIZZAZIONI DEI PASSI CARRABILI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. del

Art. 1

Definizione

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed è costituito da un'interruzione del marciapiede o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 2

Autorizzazioni

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata alla autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica edilizia ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

Art. 3

Requisiti per l'autorizzazione

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:

1. debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
2. debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, salve, in quanto applicabili, le deroghe previste dall'art. 46 Regolamento di esecuzione C.d.S. e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima;
3. debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
4. nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
5. Nel caso di strade interne al centro abitato con larghezza inferiore a mt. 5,00 saranno maggiorati nella larghezza della dimensione tale e sufficiente per agevolare la manovra di ingresso.
6. Nell'ipotesi in cui la strada non permetta la manovra anche con la maggiorazione della larghezza del passo carrabile occorrerà istituire divieto di fermata (0 – 24) sul lato opposto al passo carrabile richiesto.

Art.4

Durata della autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile ha durata a tempo determinato, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 13.

Art. 5

Obblighi del titolare

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate sullo spazio pubblico a propria cura e spese.

Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorra, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche planometriche della sede stradale.

Art. 6

Diniego di autorizzazione

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art. 7

Procedimento

Competenti all'istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Assetto del Territorio e Urbanistica e il Comando di Polizia Municipale.

Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 è il Responsabile del Comando di Polizia Municipale dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti.

Il Responsabile del Procedimento, nominato nell'ambito del Comando di Polizia Municipale, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruttoria della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativi, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile.

La domanda resa in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale.

La domanda dovrà essere correlata di apposita planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 dell'ubicazione del passo.

Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede, nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 90 gg. solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esaminate nel termine di 30 gg. dalla presentazione.

Art. 8

Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno (arrotondata all'unità superiore della cifra contenente decimali), per la profondità di un metro convenzionale.

Nel caso di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 5 la superficie del passo carrabile sarà calcolata moltiplicando l'ampiezza totale della superficie occupata.

Nel caso di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 6 la superficie del passo carrabile sarà calcolata raddoppiando la superficie occupata.

Art. 9

Canone dei passi carrabili

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità è determinata in base agli artt. 221 e 222 del Testo Unificato delle Entrate Tributarie del Comune di Melissano (ALLEGATO A).

La scadenza annuale è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

Per il primo rilascio, il canone dovrà essere versato prima del ritiro dell'atto autorizzativo in rapporto ai mesi interi utili successivi a quello del rilascio, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 30° giorno a quello dell'inizio dell'annualità corrente.

Nel caso di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.3 comma 6 al momento del rilascio dovranno essere versati gli oneri per l'acquisto e l'installazione della segnaletica occorrente.

Art. 10 **Concessioni a titolo gratuito**

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, le sedi delle Forze Armate, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato e per i portatori di Handicap motorio.

Art. 11 **Segnale**

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del Codice della Strada, Fig.II/78, rilasciato dal Comune (previo versamento del rispettivo costo) e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 12 **Rinuncia**

Il titolare dell'autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 180 giorni prima della scadenza annuale.

Ove non sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 13 **Revoca**

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

1. per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
2. per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di due anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 14

Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia

Nel caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie spese, della strada e delle sue pertinenze entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, anche nel rispetto di eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio Urbanistico.

In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio a quanto sopra, con recupero degli oneri sostenuti dal Comune a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 15

Provvedimenti e sanzioni

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazioni delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari di autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 2582 ad un massimo di € 103,29.

Art. 16

Reclami, ricorsi e opposizioni

Reclami possono essere presentati al Comando di Polizia Municipale per iscritto, specificando in modo chiaro le ragioni che si intendono far valere o i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo, relativo all'autorizzazione di passo carrabile, può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Avverso il procedimento conclusivo relativo all'applicazione del canone, può essere proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce entro 60 gg. dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 17
Entrata in vigore
Norma di applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000) e l'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e produrrà i suoi effetti a decorrere dal 01/03/2013.

Entro 180 giorni dalla data dell'1/03/2013, coloro che non intendono avvalersi dei passi carrabili già in uso dovranno avanzare espressa istanza di rinuncia al Comune, che provvederà a realizzare opportune opere atte ad impedire l'accesso veicolare al passo carrabile (apposizione di paletti, ripristino marciapiedi, ripristino sede stradale, etc....).

In caso di mancata comunicazione di rinuncia nei termini, l'utilizzatore del passo sarà comunque obbligato al pagamento del canone annuo finché non intervenga la espressa rinuncia.

Il Comune, in caso di inerzia dell'utilizzatore, potrà in ogni momento eseguire le opere per impedire l'accesso al passo carrabile.

Art. 18
Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo Regolamento di Attuazione, al T.U. delle Entrate Tributarie approvato con delibera di C.C. n. 18 del 12/05/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare agli articoli di cui al CAPO III – Disposizioni Generali di natura Tributaria, nonché alle ulteriori vigenti disposizioni in materia.